
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI
LA MATERIA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Assemblea straordinaria degli Azionisti
in data 27 dicembre 2024, in prima convocazione e, occorrendo, in data
28 dicembre 2024, in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SICILY BY CAR S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LA MATERIA POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 DICEMBRE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 28 DICEMBRE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Unico punto all'ordine del giorno

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione:

- A. della possibilità di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998. Inserimento del nuovo articolo 15.2 dello Statuto sociale;**
- B. del meccanismo del *casting vote* in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle seguenti modifiche dello statuto sociale di Sicily By Car S.p.A. (rispettivamente, lo "**Statuto**" e "**SbC**" o la "**Società**");

- A. modifica all'art. 15: introduzione di un secondo paragrafo (15.2) al fine di introdurre nello Statuto la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie della Società con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), come previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente;
- B. modifica all'art. 20: aggiunta di un ultimo periodo all'articolo 20.6, al fine di introdurre nello statuto il c.d. *casting vote*, ossia la prevalenza del voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo.

Aggiunta di un periodo all'articolo 20.5 al fine di coordinare tale previsione con l'introduzione del *casting vote*.

2. Motivazioni delle proposte di modifica allo statuto sociale.

A. Modifica all'art. 15

Con riferimento alla modifica dell'art. 15 dello statuto sociale, si segnala che l'art. 135-undecies del TUF stabilisce che, salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**D.L. Cura Italia**"). L'articolo 106 del D.L. Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione per il periodo dell'emergenza pandemica la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" al quale

“possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Tali disposizioni si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, in virtù della proroga da ultimo prevista dalla Legge 21/2024.

La Società si è avvalsa di tale facoltà per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 23 aprile 2024.

L’art. 11 della suddetta Legge 21/2024 ha introdotto nel TUF un nuovo articolo 135-*undecies.1* (rubricato “*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*”) ai sensi del quale: «*Lo statuto può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies.1*», potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-*undecies.1* TUF), la facoltà di stabilire che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

Alla luce dell’esperienza maturata, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’utilizzo del Rappresentante Designato concili una ordinata ed efficiente gestione delle attività pre-assembleari e assembleari. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di modificare la formulazione dell’articolo 15 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere – secondo quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione – assemblee con partecipazione degli azionisti esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135- *undecies.1* del TUF.

B. Modifica all’art. 20

Con riferimento alla modifica dell’art. 20 dello statuto sociale, si segnala che, al fine di adottare presidi di *governance* in linea con le migliori prassi di mercato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno evitare che l’eventuale presenza di un numero pari di consiglieri possa determinare situazioni di stallo che potrebbero rallentare o impedire la normale operatività dell’organo amministrativo e la tempestività delle relative decisioni.

Per questo motivo, si ritiene opportuno proporre l’introduzione nello statuto sociale del *casting vote* in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ossia la prevalenza del voto di quest’ultimo in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Tale previsione, a giudizio dell’organo amministrativo, deve ritenersi di per sé sufficiente ad assicurare che non si verifichino eventuali situazioni di stallo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di seguito proposte prevedono una variazione dell’art. 20 dello Statuto sociale (rubricato “*Adunanze del consiglio di amministrazione*”) al fine di introdurre il principio del *casting vote* e di coordinare l’articolo 20.5 con tale nuova disposizione.

3. Confronto degli articoli statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica.

Testo vigente dello Statuto	Testo proposto dello Statuto
Art. 15) Rappresentanza in assemblea	Art. 15) Rappresentanza in assemblea
15.1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.	TESTO INVARIATO

	<u>15.2 La Società ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.</u>
Art. 20) Adunanze del consiglio di amministrazione	Art. 20) Adunanze del consiglio di amministrazione
[...] 20.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge fatta eccezione per le decisioni qui di seguito elencate che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di delega (né a singoli amministratori né a comitati esecutivi né ad altri organi delegati), e possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole dell'amministratore nominato (ovvero, qualora siano due, di almeno uno dei due amministratori nominati) su designazione delle Società Promotrici (le "Materie Consiliari Riservate"): (a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d'azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti, con valore superiore a euro 10.000.000 per singola	[...] 20.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto fatta eccezione per le decisioni qui di seguito elencate che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di delega (né a singoli amministratori né a comitati esecutivi né ad altri organi delegati), e possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole dell'amministratore nominato (ovvero, qualora siano due, di almeno uno dei due amministratori nominati) su designazione delle Società Promotrici (le "Materie Consiliari Riservate"): (a) acquisto e cessione o comunque disposizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società o enti, ovvero di aziende o rami d'azienda, ovvero di attività o cespiti rilevanti, con valore

operazione e non già previsti nell'attuale <i>business plan</i> della Società 2023/2025, fatta eccezione per gli acquisti, cessioni o comunque disposizioni aventi ad oggetto il parco auto (ovvero proposta all'assemblea su dette materie nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM); (b) la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per dividendi straordinari quelli derivanti da, o quelle costituite con, utili non generati mediante la gestione caratteristica della Società, della Controllata e delle altre società di volta in volta parte del gruppo facente capo alla Società); (c) investimenti di valore superiore a euro 5.000.000 per singola operazione, con esclusione dell'attività di acquisto di veicoli relativi alla gestione caratteristica; (d) nomina e sostituzione del <i>Chief Financial Officer</i> della Società. [...]	superiore a euro 10.000.000 per singola operazione e non già previsti nell'attuale <i>business plan</i> della Società 2023/2025, fatta eccezione per gli acquisti, cessioni o comunque disposizioni aventi ad oggetto il parco auto (ovvero proposta all'assemblea su dette materie nei casi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM); (b) la proposta di distribuzione di riserve e dividendi straordinari (intendendosi sia per riserve che per dividendi straordinari quelli derivanti da, o quelle costituite con, utili non generati mediante la gestione caratteristica della Società, della Controllata e delle altre società di volta in volta parte del gruppo facente capo alla Società); (c) investimenti di valore superiore a euro 5.000.000 per singola operazione, con esclusione dell'attività di acquisto di veicoli relativi alla gestione caratteristica; (d) nomina e sostituzione del <i>Chief Financial Officer</i> della Società. [...]
20.6 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. [...]	20.6 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. <u>Fermo restando l'Articolo 20.5 del presente statuto, in caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</u> [...]

4. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso.

Le proposte di modifica degli articoli 15.2, 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione Illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione Illustrativa non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dalla citata disposizione.

** ** *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“L'Assemblea straordinaria di Sicily By Car S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

delibera

- (a) di modificare gli articoli 15 (“Rappresentanza in assemblea”) e 20 (“Adunanze del consiglio di amministrazione”) dello statuto sociale, come risulta dal testo degli articoli modificati trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (b) di conferire al consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- (c) di conferire al consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*